



Giovedì 03/04/2025

Modello 730 precompilato

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il modello 730 precompilato Ã una dichiarazione dei redditi giÃ compilata dall'Agenzia delle Entrate, disponibile online, per alcune categorie di contribuenti.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Ã Agenzia delle entrate dai sostituti d'Ã imposta, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'Ã anno precedente;
- altri dati presenti nell'Ã Anagrafe tributaria, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24

A partire dal 30 aprile 2025, l'Ã Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell'Ã area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it.

Da quest'Ã anno, nell'Ã area web dedicata, oltre alla modalitÃ di compilazione ordinaria, Ã resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalitÃ di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata.

Ã
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non Ã richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (per esempio redditi di terreni e fabbricati situati all'Ã estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi a esclusione dei redditi fondiari, d'Ã impresa e derivanti dall'Ã esercizio di arti e professioni);
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'Ã intervento di intermediari residenti



- altre categorie numericamente minori (soggetti che compilano il quadro W, il nuovo quadro M o il nuovo quadro T)

Â

Il modello 730 Ã vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione Ã piÃ semplice;
- ottiene il rimborso dellâ imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga
- molti dati relativi a redditi e spese sono giÃ inseriti nel modello, riducendo il rischio di errori e semplificando la procedura.

Il contribuente puÃ accedere, visualizzare, modificare o accettare il modello, rendendo la dichiarazione piÃ semplice e veloce.Â

Â

Come si accede al 730 precompilato

- Per accedere al modello, Ã necessario essere in possesso uno di questi strumenti:

- SPID (Sistema Pubblico di IdentitÃ Digitale)
- CIE (Carta d'IdentitÃ Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato Ã possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con lâ indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per lâ elaborazione della dichiarazione (che richiedono una verifica da parte del contribuente);
- lâ esito della liquidazione: il rimborso che sarÃ erogato dal sostituto dâ imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Â

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente allâ Agenzia delle entrate o al Caf o al sostituto dâ imposta. Prima si presenta il 730 e prima si ottiene il rimborso dei crediti.

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia



delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti) o a un Caf.

Il

contribuente deve conservare la documentazione in originale mentre il professionista o il Caf ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

I documenti relativi alla dichiarazione di del 2024 vanno conservati fino al 31 dicembre 2029, termine entro



il quale l'Amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

I professionisti abilitati o i Caf hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il professionista o il Caf appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.